COMUNE DI SIENA

Prot. n. 89223 Ord. n. 26

OGGETTO: Palio 3 luglio 2026 – Procedimento a carico della Contrada della Torre

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'ordinanza n.7 del 19 ottobre 2026, recante numero di protocollo 83886, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito alla Contrada della Torre, come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:
- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 19 ottobre 2026;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (di seguito, il "Regolamento") la Contrada ha presentato memoria difensiva *ex* art. 98, comma 4, del Regolamento, recante numero di protocollo in entrata 85970 del 26 ottobre 2026;

Considerato che:

- la Contrada ha presentato una memoria composta da numero 9 pagine, con in allegato due documenti denominati Doc.1 e Doc.2 inerenti la contestazione di addebito alla Contrada della Tartuca del 07.10.2025 e relativo provvedimento di archiviazione del 29 ottobre 2025, i quali si intendono acquisiti e il cui contenuto della suddetta memoria è da ritenersi integralmente riportato e trascritto nel presente atto;

- nelle conclusioni la Contrada, per il tramite dell'Onorando Priore, confida che, ai sensi dell'art. 98 comma 5 del Regolamento, l'A.D. proceda all'archiviazione dell'addebito;

Richiamati i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n.435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa;

Vista la Relazione dei Deputati della Festa;

Considerato che dalla stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 3 luglio c.a, emerge che: *«E' da registrare l'azione di disturbo da parte della Torre nei confronti delle altre contrade vicine, la stessa spingendo verso il basso le Contrade del Leocorno e del Bruco, che si interponevano tra lei e la propria rivale, costringeva il cavallo dell'Oca ad uscire talvolta dai canapi. In alcune occasioni la Torre, cambiava il proprio posto occupando la prima e la terza posizione creando agitazione tra i canapi, mantenendo però la posizione assegnata al momento della partenza. Tutta questa situazione nonostante i continui solleciti da parte del mossiere ha costretto lo stesso ad un avvertimento nei confronti del fantino della Torre»;*
Visto che quanto sopra trova conferma anche nel filmato ufficiale del C.T.P.S.;
Vista la relazione del Mossiere;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 101, comma 2, il quale così recita: *"E' altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché ogni atto fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento..."*;

- art. 87 che prevede: "*Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l'effettuazione delle prove, norme contenute negli artt. 41, penultimo e ultimo comma,*

54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70";

- art. 64, comma 1, il quale dispone che: *"È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini";*

Valutato quanto esposto dalla Contrada della Torre ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4, 5 e ritenendo fondata la contestazione di addebito, enunciata con ordinanza n. 7 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83886, l'A.D. formula la pedissequa proposta sanzionatoria, evidenziando quanto segue:

1) Sull'asserita occasionalità della condotta di spinta.

La Contrada della Torre eccepisce che l'azione di spinta posta in essere dal proprio fantino non sarebbe configurabile come azione sistematica e reiterata, trattandosi di dinamica occasionale e connaturata alla complessità dell'operazione di allineamento tra i canapi.
Tale assunto appare privo di fondamento. Come si evince anche dalla relazione dei Deputati della Festa, che gode di fede privilegiata, la condotta del fantino della Torre appare una delle cause determinanti dell'agitazione e del turbamento all'interno dei canapi. Non rileva, ai fini dell'addebito, la natura sistematica o occasionale della condotta, bensì la sua idoneità a turbare l'ordine e le fasi della mossa. Pertanto, quanto addotto dalla Contrada sul punto appare destituito di ogni fondamento;

2) Sul cambio di posto.
Il punto 1.2 della memoria presentata dall'On.do Priore della Contrada della Torre, quanto al cambio di posto, si osserva che l'A.D. non ha contestato il mancato rispetto del posto assegnato al momento della partenza, essendo il cavallo partito dalla posizione prevista dall'ordine di mossa. Ciononostante, la relazione dei Deputati della Festa attesta inequivocabilmente come la variazione di posizione tra i canapi durante la fase della mossa sia frutto di un'azione volontaria del fantino della Contrada della Torre, finalizzata probabilmente a trarre vantaggio dalla propria collocazione;

3) Sull'uscita dai canapi del cavallo della Nobile Contrada dell'Oca.

Secondo la Contrada della Torre l'uscita dai canapi del cavallo dell'Oca non sarebbe riconducibile alla condotta del proprio fantino. Anche tale tesi appare destituita di ogni fondamento. Dalla medesima relazione dei Deputati della Festa emerge uno stretto nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal fantino della Torre e l'uscita dai canapi del cavallo dell'Oca;

4) Sull'asserita irrilevanza del richiamo verbale.

Il richiamo verbale rivolto al fantino della Torre non costituisce autonomo addebito, ma mera conseguenza della condotta tenuta dallo stesso fantino. L'addebito non si fonda sul richiamo verbale, il quale peraltro viene riconosciuto dalla stessa Contrada costituendo elemento confermativo della condotta tenuta dal proprio fantino;

5) Sulla corresponsabilità del fantino della Contrada del Leocorno.

La Contrada della Torre sostiene che il turbamento delle fasi della mossa non sarebbe esclusivamente ascrivibile alla condotta del fantino della Torre, ma sarebbe stato causato o quanto meno aggravato dall'atteggiamento del fantino della Contrada del Leocorno, il quale avrebbe innervosito il cavallo della Torre. L'assunto è infondato in fatto e in diritto e va integralmente disatteso. Come emerge con chiarezza dalla relazione dei Deputati della Festa, la sequenza causale degli eventi è diametralmente opposta a quella prospettata dalla Contrada della Torre.

L'azione posta in essere dal fantino del Leocorno non costituisce condotta autonoma e provocatoria, bensì mera reazione difensiva, necessitata ed indotta dalla precedente condotta del cavallo e del fantino della Torre. In altri termini, il fantino del Leocorno ha agito per mera tutela dell'incolumità propria e del proprio cavallo, a fronte di un'azione di spinta e di disturbo già in atto da parte della Torre. Pertanto, non sussiste alcun nesso di causalità tra la condotta del fantino del Leocorno e il turbamento della mossa. La condotta del fantino del Leocorno non può in alcun modo assurgere a causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta della Torre e l'evento turbativo, che rimane integralmente ascrivibile a quest'ultima. La circostanza dedotta dalla Contrada della Torre, lungi dal costituire esimente, conferma la gravità e l'idoneità perturbatrice della condotta del fantino della Torre, tanto da costringere un altro fantino ad una manovra difensiva.

Si tratta, in definitiva, di un tentativo di inversione dell'ordine causale dei fatti, smentito dalle risultanze istruttorie e dalla fede privilegiata attribuita alla relazione dei Deputati della Festa.

6) Sull'irrilevanza della responsabilità oggettiva.

La responsabilità oggettiva costituisce istituto tipico del Regolamento per il Palio. Essa si configura oggettivamente a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa in capo al fantino, con conseguente imputazione alla Contrada per il fatto del proprio fantino.

Dunque, in materia di disciplina del Palio vige, secondo il Regolamento, il principio consolidato di responsabilità oggettiva della Contrada per la condotta pregiudizievole del proprio fantino e dei propri contradaioli. Pertanto, non rileva l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, né la volontarietà o meno della condotta ma è sufficiente l'oggettiva difformità della condotta rispetto alle prescrizioni del Regolamento.

Il Regolamento impone al fantino di attenersi a quanto disposto dall'art.64, comma 1, del suddetto. Dunque, la sussistenza della responsabilità di cui all'art.101, comma 2, del Regolamento risulta essere prassi consolidata come da costante indirizzo giurisprudenziale a partire dal 2018.

7) Sull'asserita analogia con la condotta della Contrada della Tartuca - Palio del 3 luglio 2025.

Laddove la Contrada della Torre sostiene l'analogia tra la condotta del proprio fantino e quella tenuta dal fantino della Contrada della Tartuca in occasione del Palio del 3 luglio 2025, si osserva l'insussistenza di qualsivoglia analogia. La condotta tenuta dal fantino della Torre si appalesa di gran lunga più grave, trattandosi di fattispecie del tutto eterogenee.

8) Sull'eccezione di erronea contestazione dell'art. 64, comma 1, del Regolamento per il Palio.

Con ulteriore eccezione, la Contrada della Torre deduce l'erroneità della contestazione dell'art. 64, comma 1, del Regolamento per il Palio, ritenendo che la norma in questione disciplinerebbe esclusivamente la fattispecie del cambio di posto. L'eccezione è destituita di ogni fondamento in quanto l'art. 64, comma 1, non si limita a sanzionare il mero cambio di posto, ma contempla e disciplina una pluralità di condotte perturbatrici della fase della mossa, ivi comprese le azioni di disturbo, di spinta, di ostacolo e di turbamento poste in essere dai fantini all'interno dei canapi. Ne consegue che le condotte contestate al fantino della Contrada della Torre, consistenti nell'azione di spinta, nel turbamento dell'allineamento e nell'essere concausa dell'agitazione all'interno della mossa, come attestato dalla relazione dei Deputati della Festa, rientrano pienamente nell'alveo

applicativo della norma contestata. Pertanto, la contestazione dell'art. 64, comma 1, deve ritenersi corretta e pienamente legittima, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata.

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, ai sensi degli artt. 97, 98, comma 5, 101 e 103, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento per il Palio, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio a carico della Contrada della Torre per essersi resa responsabile *ex* art. 101, comma 2, del Regolamento del Palio della condotta tenuta dal proprio fantino.

P.Q.M.

- propone di comminare alla Contrada della Torre la sanzione di **una (1) censura**, secondo quanto previsto dall'art. 97 del Regolamento, per essersi resa responsabile della condotta del proprio fantino che ha posto in essere una azione di spinta verso il basso non rispettando la giusta distanza tra i canapi e ostacolando la partenza degli altri fantini, così da porre in essere un atto idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Palio e turbando le fasi della mossa, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Regolamento;

- propone di sanzionare, *ex* art.99 del Regolamento, il fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio come da separata proposta;

- dispone di notificare la presente proposta di sanzione alla Contrada della Torre assegnandole, a pena di decadenza, n. 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente proposta di sanzione per presentare alla Giunta Comunale memoria difensiva *ex* art.98, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, lì 5 novembre 2026

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano